

Publicata all'Albo Pretorio	II25-03-2021 Reg. Pubbl.n. 154	DELIBERAZIONE
Prot. n.	Del	N. 8



COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Determinazione delle aliquote anno 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore 19:23, nella sala delle adunanze.

Previa l'ossequenza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

DI PASQUALE DIEGO MARIA	A	DEL RICCIO LEONARDO	P
MARIANI MICHELE	P	SILVESTRI LUCA	P
BRUNO DANIELA	P	IANUCCI FABIO	P
MELORO MARIA ANTONIETTA	P	BELLANO ANDREA	P
FARDONE DARIO	P	MARTINO GIOVANNI	P
RICCI ALESSIO	P		

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. COLACURCIO EMILIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARTINO GIOVANNI - PRESIDENTE**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A

decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le

modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 5 del 23/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che il D.M. Ministero dell'Interno del 13/01/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Assunti sulla proposta della presente deliberazione i pareri dei Responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. =, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. =;

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,96
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,60
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	0,48
4	Fabbricati del gruppo "D"	0,96
5	Aree fabbricabili	0,86
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
7	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,00

- 2) di dare mandato al responsabile del settore competente di compiere gli atti successivi e consequenziali all'adozione della presente deliberazione ivi compreso la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dalla normativa vigente nonché la pubblicazione del presente regolamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Successivamente il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza determinata dalla necessità di approvare il bilancio 2021/2023, con la seguente votazione: favorevoli n:10; contrari n.=; astenuti n.;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Determinazione delle aliquote anno 2021

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia:

Il Responsabile del Servizio
F.to **GIANCOLA GIULIANA**

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia:

Il Responsabile del Servizio
F.to **D'agostino ing. Nicandro**

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia:

Il Responsabile del Servizio
F.to **MONTAQUILA ALESSIO**

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' contabile** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d'Isernia 18-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **D'Aguanno Gianluca**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARTINO GIOVANNI

IL Segretario Comunale
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio nel sito istituzionale web di questo Comune dal giorno 25-03-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 25-03-2021

IL Segretario Comunale
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Copia Conforme all'Originale

Dalla Residenza Municipale, addì 25-03-2021

IL Segretario Comunale
Dott. COLACURCIO EMILIA
